



Comune di Parma

Settore Responsabile: SETTORE RISORSE UMANE

Unità proponente: 015042 - Ufficio Previdenza

Determinazione n. proposta 5210 / 2026

OGGETTO: RISOLUZIONE UNILATERALE PER LIMITE D'ETA' DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 7633 AI FINI DEL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE

VISTO l'art. 45 del vigente Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del comune di Parma;

VISTO il regolamento dei controlli interni approvato, con delibera di Consiglio n°78 del 28/09/2017

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

VISTO il testo unico recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche approvate con d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la normativa di riferimento relativa alla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare approvata con L. n.335 del 08/08/1995 e sue successive integrazioni e modificazioni, da ultima in ordine temporale il D.L. n° 4 28.01.2019 convertito nella Legge 26 del 28.03.2019;

VISTI gli articoli 27 ter e quater "Estinzione del rapporto di lavoro" del CCNL del 06.09.1995 G.Uff. n°211 del 09.09.1995;

VISTO l'art.2, comma 5 del D.L. n. 101 del 31/08/2013 convertito dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013 che ha modificato le regole per la risoluzione del rapporto di lavoro da parte della Pubblica Amministrazione ampliandone la casistica che testualmente recita: " L'articolo 24, comma 4, secondo periodo del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.";

RICHIAMATO l'art.1, comma 2, della Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 15 del 19.02.2015: "Con l'entrata in vigore delle recenti modifiche il sistema prevede la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro: obbligatoria, per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto a pensione anticipata, avendo raggiunto l'età limite ordinamentale...."

PRESO ATTO che, relativamente ai requisiti attualmente vigenti per accedere alla pensione di vecchiaia, la normativa dispone che, a decorrere dal 01/01/2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1995 conseguono il diritto a tale pensione esclusivamente in presenza di un'anzianità contributiva minima di anni 20, a cui aggiungere il raggiungimento dell'età stabilita dalla legge che, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, è fissata dall'anno 2019 in 67 anni di età, a seguito dell'adeguamento dell'età pensionabile alla aspettativa di vita;

DATO ATTO che occorre sulla base della normativa vigente, procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e che il trattamento pensionistico ha decorrenza immediata dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;

VISTA Legge 30.12.2024, n. 207 che ha confermato per il pensionamento di vecchiaia il limite anagrafico di 67 anni con almeno 20 anni di contributi versati, abolendo il pensionamento d'ufficio per i dipendenti che hanno compiuto 65 anni e hanno maturato i requisiti contributivi necessari;

RILEVATO che dalla documentazione rinvenibile dal fascicolo personale del dipendente matr. 7633 si evince il possesso del requisito per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia alla data del 31 Ottobre 2026;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra esposto con nota Prot. 27/03/2026.0095469 del Comune di Parma è stato comunicato al dipendente interessato, il recesso unilaterale del rapporto di lavoro da parte del Comune di Parma con decorrenza 01.11.2026 (ultimo giorno di servizio 31.10.2026) avendo raggiunto il limite ordinamentale previsto;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

RICHIAMATE le Linee guida del Garante per la Privacy in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014);

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del dott. Bertozzi Davide, nominato con decreto Prot.n. 0278164 del 25/09/2026;

DATO ATTO che il Dott. Luigi Serinelli, nominato responsabile della posizione organizzativa della S.O. Gestione Economica del Rapporto di Lavoro e Presenze con decreto Prot. Gen n. 01/09/2026.255442 è stato delegato alla sottoscrizione delle determinazioni che non comportino impegni di spesa;

TUTTO ciò premesso, il responsabile del servizio;

VISTI gli artt. 107 e 109 del d. lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 e s.m.i;

DETERMINA

1. di collocare a riposo a decorrere dal 01.11.2026 (ultimo giorno di servizio 31.10.2026) il dipendente matr. 7633, Operatore Esperto Servizi Educativi che alla data del 31.10.2026 raggiungerà il limite anagrafico previsto dalla normativa vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia e per il mantenimento in servizio, unitamente al raggiungimento nonché superamento dei 20 anni di contribuzione minima, con anzianità contributiva al 31/12/1995;
2. di dare atto che la presente determinazione è relativa a una misura «non generazionale né potenzialmente tale» secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024
3. di dare mandato al Settore Risorse Umane di provvedere all'espletamento di tutte le pratiche necessarie ai fini della concessione del trattamento giuridico/economico di quiescenza;
4. di attestare che la presente determinazione non è soggetta all'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4, del testo unico approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 23 del d. lgs. 33/2013 e s.m.i.

Il/La Responsabile
SERINELLI LUIGI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco Allegati: